CAMERA DEI DEPUTATI N. 2759

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERRETI ALFONSO, LEONE RAFFAELE, SCIOLIS, CAIAZZA, CANESTRARI

Presentata il 28 gennaio 1961

Disposizioni integrative della legge 20 febbraio 1958, n. 55, relative al riconoscimento del periodo di servizio militare ed assimilato agli effetti della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 11 febbraio 1958, n. 55, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1958, all'articolo 7 assicura ai titolari di pensione a carico della assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze Armate dello Stato, un supplemento di pensione calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse stato versato all'Assicurazione predetta un contributo corrispondente alla 1ª classe di retribuzione, di cui alla tabella allegata alla predetta legge.

I periodi di contribuzione, secondo l'articolo 8 della stessa legge sono considerati anche utili ai fini del diritto alla pensione nel caso di quegli assicurati che anteriormente all'inizio del servizio militare possono far valere almeno sei mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

I combattenti della guerra 1940-45, che non possono far valere anteriormente all'inizio del servizio militare nemmeno un giorno di contribuzione effettiva con il versamento delle marche I. N. P. S., da tempo richiedono l'estensione dei benefici predetti perché come gli altri combattenti hanno dedicato gli anni migliori della loro esistenza alla difesa della Patria, compiendo integralmente il loro dovere come gli altri.

In considerazione del fatto, che molti di questi combattenti versano in precarie condizioni economiche e non pochi portano le conseguenze del logorio fisico e morale proprio della guerra, con menomazioni irrimediabili della loro capacità lavorativa, la mancanza di contributi per il periodo di servizio militare graverebbe sul loro avvenire, in quanto non permetterebbe loro di accumulare anni di contribuzione tali da garantire una pensione adeguata.

S'invoca naturalmente un atto di liberalità, che se arreca qualche danno di natura economica all'I. N. P. S. contribuisce d'altro canto a distendere gli animi e a dare ai combattenti la prova della comprensione per i loro sacrifici.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 55, si applicano anche a coloro che abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, anche se non possano far valere, anteriormente all'inizio del servizio militare, nessun periodo di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.